



Avv. Dania Alicata
Via Tagliamento n. 7/C - 96100 Siracusa
Tel / fax 0931.21761
Cellulare 3285317408
email: avv.dalicata@virgilio.it
pec: dania.alicata@avvocatisiracusa.legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO

Nell'interesse di: Dania Alicata, nata ad Augusta (SR) il 15 maggio 1978, codice fiscale LCTDNA78E55A494S, residente in Via Delfica, 5 - SIRACUSA - 96100, rappresentata e difesa in proprio e da sé stessa, avendone la qualità ai sensi dell'art. 22, co. III c.p.a. (Avv. Dania Alicata del foro di Siracusa - LCTDNA78E55A494S), giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Siracusa, Via Tagliamento n. 7/C con domicilio digitale presso la seguente pec: dania.alicata@avvocatisiracusa.legalmail.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 093121761, ricorrente;

contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , **il Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), **il Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), **il Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), e **l'Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, amministrazioni resistenti;

contro: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, altra resistente.

Contro: la Commissione d'esame, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, resistente;

nei confronti: di Carmelo Arena, presso il domicilio digitale idealmarmi@optimapec.it (pos. 336 in Graduatoria) , **Antonino Miceli** (pos. 571) presso il domicilio digitale: 14487@pec.federfarma.it, **Gaetano Bartucciotto** (pos. 90), presso il domicilio digitale: avv.gaetanobartucciotto@pec.it , **Raffaele esposito** (pos. 166), presso il domicilio digitale: espositoraffaelegioielli@pec.it,
controinteressati.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare,
nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) **Della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), pubblicate sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;
- 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023;
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; g. dell'Esito della prova scritta, in riferimento al quesito contestato, nonché dei verbali istruttori sottesi all'individuazione dei quesiti sottoposti al ricorrente nella parte di interesse.

Per la disapplicazione

della clausola del bando di cui all'art. 7 comma 3 per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione del ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla prova scritta e alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine 3 nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del medesimo.

Con richieste istruttorie. Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) Di questi 2293 , 1250 posti erano disponibili per il Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM) n. 1.250 di cui:

- n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
- n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
- n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi il solo diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso si divideva in 2 fasi:

a. una prova scritta distinta per codici concorso; b. valutazione dei titoli.

La prova scritta consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e un minimo di 21 (ventuno).

Per il Profilo AMM (Qui di interesse) veniva individuata: a) una parte composta da n. 25 quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la pubblica

amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese; a ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti; c) una parte composta da n. 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata. A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta più efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata con il raggiungimento dei 21/30esimi.

In tal caso, si accedeva alla fase di valutazione titoli. Al riguardo, si specifica sin da subito che il bando, all'art. 7, prevedeva che: **“La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. *Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione*”.**

La sottoscritta partecipava al concorso per il Profilo AMM, dichiarando oltre al Diploma di Istruzione Secondaria di II grado quale requisito di ammissione, i seguenti titoli: 1) Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente – Giurisprudenza, conseguito il 31.03.2004 presso l'Università degli studi di Catania con votazione 103/110; 2) il Diploma biennale di Specializzazione 5 per le professioni legali conseguito con voto 70/100esimi il 11.07.2007 presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali dell'Università degli

studi di Catania.

La sottoscritta risultava idonea all'esito della prova scritta con punteggio di 27.00 pt.; tuttavia, il test era inficiato dalla presenza di un quesito ambiguo ovvero sia il n. 2 "Unilateralità – Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo" con le seguenti opzioni di risposta: a) entrambi (soluzione della P.a.) ; b) unilateralità (risposta del ricorrente) ; c) nessuno.

In data 24.02.2023 venivano pubblicate sia la Graduatoria di merito che quella dei vincitori e l'odierna ricorrente, identificata con bar-code n. 0 0 0 0 0 6 0 3 2 5 4 8 (posizione n. 814), prendeva atto di aver conseguito un punteggio totale di 28,75 pt., di cui un 1,75 punti per i titoli dichiarati in domanda.

Ciò significa che alla Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico è stato assegnato lo stesso valore in termini di punteggio di una Laurea triennale; una simile circostanza non può che ritenersi discriminante.

I vincitori sono 1242– tra cui rientra il ricorrente alla posizione n. 814 – mentre gli idonei in generale sono 18781.

E' stata peraltro avviata la fase di scelta delle amministrazioni di destinazione e, a breve, verranno stipulati i contratti di lavoro, i vincitori prenderanno servizio con conseguente esaurimento dei posti disponibili e verranno avviati gli scorrimenti di graduatoria.

Pertanto, al ricorrente, interessato a conseguire un maggior punteggio in vista della scelta della sede di preferenza, non resta che impugnare la Graduatoria di concorso per come approvata e pubblicata per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 2. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 3. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 4. Violazione del DM 270/2004.**
- 5. Violazione del DM 509/1999.**
- 6. Violazione del principio della parcondicio concorsorum.**
- 7. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 8. Disparità di trattamento.**
- 9. Violazione del principio di uguaglianza.**
- 10. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
- 11. Illegittimità derivata della Graduatoria.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale. Il modus operandi della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nella sottoposizione di un quiz con soluzione erronea e nella valutazione discriminatoria tra titoli di studio.

• ***Sull'erroneità del quesito n. 2 della prova scritta***

Innanzitutto, vi è da evidenziare come la Graduatoria di concorso, quale provvedimento ultimo della procedura, sia illegittima in via derivata, oltre che per vizi propri, poiché inficiata dalle risultanze di un test iniquo in quanto contenente un quesito, la cui soluzione non è quella della P.a. ma quella flaggata dal ricorrente, ovverosia il n. 2.

Orbene, “Unilateralità – Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo” con le seguenti opzioni di risposta: a) entrambi (soluzione della P.a.) ; b) unilateralità (risposta del ricorrente) ; c) nessuno.

La Pa ha ritenuto corretta l'opzione n. 1, e quindi sia l'unilateralità e l'inoppugnabilità sarebbero caratteri del provvedimento amministrativo; tuttavia, per come formulata la domanda la quale è priva di alcune specifiche, non può considerarsi corretta la soluzione della P.a., ma soltanto l'“unilateralità” può dirsi carattere proprio del provvedimento amministrativo così come correttamente indicato dal ricorrente.

In particolare, premettendo che per inoppugnabilità si intende l'attitudine del provv. amm. a divenire definitivo, giova precisare che il provvedimento amministrativo diviene inoppugnabile solo una volta spirati i termini per proporre impugnazione: prima di allora, è assolutamente impugnabile, come noto.

Non avendo precisato tale circostanza (lo spirare dei termini), la domanda si ritiene posta in maniera incompleta e fuorviante. Non si può definire un provvedimento amministrativo inoppugnabile ab origine e quindi un carattere 7 “proprio” del provvedimento amministrativo. Tale carattere richiama l'esecutorietà che non è un requisito immanente, bensì rappresenta una peculiarità che nasce in relazione alla decorrenza dei termini di impugnazione, a garanzia dell'efficacia del provvedimento e dei successivi provvedimenti.

Sicché dal tenore testuale del quesito non possono dirsi sia l'unilateralità che l'inoppugnabilità caratteri propri del provvedimento; va da sé che l'unica risposta corretta è quella del ricorrente: l'unilateralità (requisito, invece, incontestabile e sussistente ab origine).

La soluzione "Entrambi" sarebbe stata effettivamente tale, quindi, soltanto qualora il testo del quesito avesse quantomeno specificato "inoppugnabilità per decorso di un certo lasso di tempo". Solo così sia l'unilateralità che l'inoppugnabilità sarebbero potuti essere intesi come caratteri propri di ogni provvedimento amministrativo.

E' appena il caso di rammentare invero che tutti i provvedimenti amministrativi sono impugnabili sia in sede amministrativa (si pensi al ricorso gerarchico) sia mediante ricorso giurisdizionale al TAR secondo le disposizioni del Codice del processo amministrativo; ai sensi dell'art. 7 della L. 104/2010 gli unici provvedimenti (non atti) non impugnabili ab origine sono quelli politici ("non sono impugnabili atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico").

La correttezza formale di un quesito in ambito concorsuale assume connotati sostanziali del quesito stesso.

Per consolidata giurisprudenza, infatti, i quesiti devono pertanto essere **formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua**, in modo da consentire l'univocità della risposta e **non compromettere l'efficienza intrinseca del candidato** (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2015, n. 3060).

Le domande somministrate ai concorrenti, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, devono essere formulate in modo tale da facilitare la speditezza della selezione senza pregiudicare la par condicio tra gli aspiranti al posto di lavoro.

Pertanto, i test devono essere formulati in maniera chiara, non equivoca o ambigua. (Tar Lazio, Sentenza 11048/2021). Sotto il profilo della prova di resistenza, la rettifica del punteggio, nel senso dell'eliminazione della penalità ingiustamente assegnata (+ 0,25) e dell'assegnazione del punteggio positivo per risposta esatta (+ 0,75), porterebbe il ricorrente ad un punteggio complessivo di 28,00 pt. scalando di oltre 500 posizioni la graduatoria.

• ***Sull'errata valutazione dei titoli di studio***

La condotta della P.a. è censurabile anche in relazione alla discriminatoria valutazione dei titoli di studio, nella parte in cui ha inteso assegnare 1 punto soltanto a chi come il candidato ha una Laurea magistrale rispetto a chi ha una semplice Laurea triennale.

Ebbene, senza ovviamente voler sminuire la dignità professionale di alcuno, è evidente che si tratta di percorsi formativi universitari richiedenti un impegno totalmente diverso, già soltanto

per lunghezza maggiore del primo; di converso, non può ritenersi ragionevole, logica ed equa una pari valutazione dei due titoli.

Pertanto, si chiede la disapplicazione dell'art. 7 comma 3 del bando nella parte di interesse, e l'assegnazione di un maggior punteggio sul Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza dichiarato dalla sottoscritta in domanda (cfr. doc. versati in atti) rispetto a 1 punto assegnato per chi ha una triennale.

Tale discriminazione ha pregiudicato gravemente il ricorrente, sicché gli ha impedito di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria e, dunque, di aspirare ad una sede di maggiore preferenza.

La determinazione assunta consistente nella non considerazione di un titolo di laurea superiore (la laurea magistrale) è affetta da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Del resto, l'accertamento che il titolo accademico dichiarato dal ricorrente sia titolo superiore ad una semplice laurea triennale, è già stato oggetto di recente vaglio giudiziale: il TAR Lazio – Roma, con ordinanza n.1739-2022, ha espressamente sancito che *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (cfr. altresì TAR Lazio, Sez. III ter, n. 12613/2021).

Da quanto enunciato discende che il titolo universitario dell'odierna ricorrente deve essere qualificato come titolo superiore rispetto ad una laurea triennale e valutato come tale.

I due titoli devono essere valutati in modo differente secondo quanto previsto dalla legge (fonte di certo superiore e che quindi si sovrappone al bando di concorso). In tal senso: *“... il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernente l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale)*

“ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, D.M. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”(art. 3, comma 6, D.M. n. 270/2004).” (cfr. ex multis T.a.r. Lazio - Roma, sez. III ter, sentenza n. 12613- 2021).

D’altronde, non è dato ravvisare alcuna ragione per un identico trattamento tra laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico e laurea triennale visto quanto statuito ex lege. Non possono valere entrambe 1 punto!

E, infatti, la giurisprudenza, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato la necessità di attribuzione del punteggio ulteriore (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829).

Se alla sottoscritta venisse riconosciuto un maggior punteggio (2 pt. o 1,5 pt.) scalerebbe ancora di più le posizioni in graduatoria aumentando le possibilità di prendere servizio presso la sede preferenziale.

*

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l’Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l’azione amministrativa di specie è 10 pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l’Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547).

Ed ancora, in merito ai titoli, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020,

n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati nonché per la rettifica del punteggio in riferimento alla prova scritta.

Dunque: se alla sottoscritta, attualmente con pt. 28,75, venisse rettificato: a) soltanto il punteggio sulla prova scritta raggiungerebbe 29,75 pt; b) soltanto il punteggio sul titolo di studio potrebbe ottenere (presumibilmente) o 29,25 pt. oppure 29,75 pt. a seconda di quanto viene fatto valere il titolo magistrale; c) entrambi i punti precedenti, il punteggio del ricorrente potrebbe essere o di 30,25 pt o di 30,75 pt.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il fumus valga quanto sinora esposto.

Quanto al periculum, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, inclusione con riserva nella Graduatoria dei vincitori, remand, etc.), considerato che essendo stata approvata il **22.02.2023** la Graduatoria ed essendo già stata aperta la fase di scelta delle sedi a breve avverranno le assunzioni o comunque verranno avviati gli scorrimenti ad erosione degli ulteriori posti disponibili.

Dunque, il ricorrente rischia di dover prendere servizio presso una sede non confacente alle sue esigenze, avendo peraltro un titolo preferenziale.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio del ricorrente gli consentirebbe di ottenere una posizione più elevata in graduatoria e di prendere servizio in una delle sedi di preferenza nell'attesa dell'udienza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'utilitas conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse

positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie. Inoltre, l'invocata concessione delle misure cautelari non creerebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente, in quanto non avrebbe alcun esborso aggiuntivo giacché il ricorrente è già vincitore.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome la Graduatoria vincitori reca soltanto nome e cognome dei concorsisti, atteso che in ogni caso si è proceduto a chiedere alla P.a. l'indicazione dei controinteressati (cfr. istanza inviata a mezzo pec il 15.03.2023).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno e necessario, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione del ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo al ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Siracusa, li 04.04.2023

